

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

S1 - Si condividono gli obiettivi generali e specifici alla base delle proposte di regolazione in tema di trasparenza del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei servizi di RT o di SL? Motivare la risposta

Si condivide l'importanza del rafforzamento del grado di informazione dell'utente finale anche in considerazione di quanto riportato al c. 3.2 circa il RUOLO ATTIVO dell'utente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di incremento della raccolta differenziata di qualità.

S.2 - Si condividono gli ambiti di intervento proposti? Motivare la risposta.

Si condividono gli ambiti proposti, con la necessità di precisazione che potrebbe non essere organizzato un calendario rigido per l'effettuazione del servizio di SL o solo Spazzamento (ad esempio per scelta dell'amministrazione comunale volta ad evitare un proliferare di segnaletica stradale); circa il punto d) del capitolo 7 si ritiene debba intendersi solo un'informativa circa l'approvazione di un nuovo regolamento da parte del Consiglio comunale con indicazione degli elementi di maggiore innovazione ed impatto sull'utenza, ma senza allegare l'intero documento alla comunicazione cartacea.

S.3 - Si condivide quanto prospettato in tema di tempistiche di entrata in vigore della regolazione della trasparenza? Motivare la risposta.

Il termine del 1° aprile 2020 appare abbastanza ristretto per l'adeguamento completo dei siti web e dell'impostazione grafica delle fatture, che abbisognano della collaborazione di soggetti terzi coinvolti nella fase di stampa e spedizione, con cui potrebbero essere stati sottoscritti contratti con clausole non idonee a comprendere le modifiche richieste.

S.5 - Si condivide l'individuazione dei soggetti obbligati con riferimento agli ambiti di regolazione della trasparenza? Motivare la risposta.

Pur essendo strutturati di fatto con due soggetti, appartenenti allo stesso Gruppo societario, che gestiscono le fasi del servizio RU e dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, si è recentemente deciso di unificare nello stesso sito web del gestore del servizio RU le informazioni relative ai due soggetti, al fine di agevolare l'utente nella ricerca delle informazioni connesse alla gestione rifiuti, stimolando la curiosità di navigare anche nella parte di sito dell'altro gestore rispetto a quello per cui si è fatta la prima ricerca. (come peraltro previsto al punto 5.2 del documento per la consultazione)

S.6 - Si condivide l'applicazione di un'unica disciplina di trasparenza indipendentemente dalla tipologia di utenti? Motivare la risposta.

Sì, anche se ovviamente talune informazioni potrebbero essere riservate ad uno o all'altra categoria di utenti.

S.9 - Si concorda con l'approccio e le definizioni proposti? Motivare la risposta.

La definizione di cui alla lettera a) del punto 6.8 non sembra facilitare la differenziazione dei due termini: nel nostro sistema informativo si utilizza la definizione di "CONTRIBUENTE" così con una sola parola è distinguibile dall'"UTENZA".

S.10 - Si concorda con l'orientamento di non imporre alcuno schema per la presentazione degli elementi informativi minimi relativi alla fatturazione e ai pagamenti? Motivare la risposta.

Sì, anche perché potrebbe risultare di non immediata esecuzione l'adeguamento a specifiche e rigide impostazioni dei software utilizzati dai gestori per la tariffazione.

S.11 - Si concorda con l'individuazione degli elementi informativi obbligatori di carattere generale proposti? Motivare la risposta.

Richiamando l'osservazione di cui al punto S.9 si suggerisce di definire diversamente "l'utente del servizio" di cui alle lettere b) e c) del punto 6.10., sostituendolo con "CONTRIBUENTE".

S.12 - Si concorda con i dati di sintesi obbligatori proposti? Motivare la risposta.

Non si concorda con la previsione di includere "PER OGNI UTENZA" riferibile ad unico "CONTRIBUENTE" (o UTENTE DEL SERVIZIO) la scadenza di pagamento, in quanto si ritiene che per contribuenti cui sono attribuibili più utenze diventerebbe inutilmente appesantita la fattura, meglio si ritiene un unico riepilogo ad inizio foglio con l'importo complessivo da pagare (imponibile per le partite IVA e ivato per le utenze domestiche) e la data di scadenza del pagamento; si concorda con gli altri dati di sintesi proposti.

Si ritiene opportuno venga precisato se quanto previsto alla lettera g) del punto 6.11 ovvero "estremi dell'atto di approvazione delle tariffe applicate" debba essere solo l'ultima delibera o possano/debbano essere anche le precedenti rispetto alle quali potrebbero esserci stati dei congruagli di cui alle lettere e) ed f).

S. 14 - Si concorda con gli elementi informativi obbligatori proposti con riferimento alle modalità di erogazione del servizio ed ai risultati ambientali della gestione? Motivare la risposta.

Si ritiene che le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del punto 6.13 non possano che essere date con esplicito rinvio alla sezione del sito internet, ritenendo che sia pressoché impossibile condensare tali informazioni in poche righe. Con riferimento alla lettera g) si ravvisa l'impossibilità, nel caso di tariffa puntuale in cui parte delle utenze sono servite con il sistema del sacco prepagato, di indicare la quantità

di rifiuto residuo effettivamente conferita da ciascuna utenza, anzitutto perché la dotazione viene data al CONTRIBUENTE come sommatoria di dotazioni corrispondenti alle utenze eventualmente dichiarate, e secondariamente perché non vengono registrati i conferimenti dei sacchi prepagati, né si tiene traccia dei sacchi aggiuntivi eventualmente ritirati (a pagamento) presso negozi/supermercati convenzionati col gestore per la loro distribuzione.

S.15 - Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza nelle comunicazioni agli utenti e di eventuali obblighi di comunicazione posti in capo agli utenti del servizio? Motivare la risposta:

Pare di interpretare la proposta solo con riferimento alle “variazioni” rispetto a consolidate modalità di gestione del servizio; si chiede come dovrebbe essere comunicata l’attività di lavaggio periodico delle strade (due interventi all’anno della durata di circa 2 mesi ciascuno) che oggi viene definita con una tempistica di programmazione inferiore ai 3 mesi di preavviso richiesti, anche perché il primo intervento in particolare viene programmato anche in ragione dell’andamento della stagione invernale, con un anticipo di circa un mese rispetto alla data di inizio delle attività. Tale intervento viene peraltro settimanalmente ripreso dalla stampa locale (su richiesta del comune) con indicazione delle vie interessate al lavaggio dei relativi orari di divieto di sosta.

